

Oggetto: Art. 41, comma 5, del DL 112/2008 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.
Riposo settimanale di cui al decreto 66/2003.

La UIL – Tu.C.S. Sicilia con richiesta del 31 luglio 2008, prot. 1804/R/2008 ha chiesto di conoscere il parere di questo Centro Studi in merito alle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 41 del D.Lgs. 112/2008, in materia di disciplina di orario di lavoro.

In particolare chiede se, in relazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo, *"... i lavoratori potrebbero essere chiamati a prestare la loro opera, alternativamente (per via del riposo), una domenica sì e una domenica no"*.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

L'art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), disciplina i riposi settimanali.

In particolare il comma 1 dispone che *"Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7."*

Il decreto legge 112/2008 con il comma 5 dell'art. 41 modifica il comma 1 del D.Lgs. 66/2006 aggiungendo, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».

La modifica normativa apportata dal DL 112/2008 (*«Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni»*), comporta che, dal giorno della modifica normativa in poi, il rispetto del suddetto diritto del lavoratore potrà essere verificato come media in un periodo non superiore a 14 giorni e pertanto non più ogni sette giorni.

Ne consegue che:

- a) non è più sanzionabile la violazione alla norma sul riposo settimanale coincidente con la domenica (art. 18 bis del D.Lgs. 66/2003);
- b) diventa sanzionabile la mancata fruizione del riposo cumulativo nel periodo non superiore a 14 giorni.

Per quanto sopra, fermo restando il diritto del lavoratore al periodo di riposo, quest'ultimo calcolato come media all'interno di *"un periodo non superiore a 14 giorni"*, in detto periodo non superiore a 14 giorni al lavoratore può essere richiesta la prestazione lavorativa domenicale e/o festiva.

Per effetto della nuova formulazione dell'art. 9, c. 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le giornate cadenti di domenica e/o festive potranno sempre essere oggetto di prestazione lavorativa purché, nel periodo non superiore a 14 giorni in cui esse sono comprese, si realizzi il riposo di cui il lavoratore ha diritto.

Si precisa che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 9, c. 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si intende superata la risposta all'interpello n. 31/2007 in materia di riposo giornaliero.

Il Coordinatore
Giovanni Zarcone

